

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

Art. 4

Recupero edilizio(programma 1.2.5.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 13, lettere b), c) e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1989 e lire 400 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.